

DECISIONE N. 167 DEL 19/06/2018

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DELL'ASP AMBITO 9

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012 che demanda all'Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni;

VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 28.10.2013;

PRESO ATTO che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);

RICORDATO che:

- l'art. 38 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture superiori a 40.000 Euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35, nonché per l'affidamento dei lavori di importo superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 Euro in caso di manutenzione ordinaria, devono possedere la necessaria qualificazione;
- che l'art. 216 del medesimo decreto prescrive che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione di cui all'art. 216 comma 10, sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe AUSA;

PRESO ATTO che, come da comunicato del 28.10.2013, la trasmissione del presente provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche e di specifici monitoraggi ai sensi di legge;

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 ove i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati sollecitati a verificare che il RASA, indicato nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013 ed altresì a comunicare tempestivamente all'ANAC gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli stessi;

RILEVATO che, pertanto, occorre procedere in via d'urgenza alla nomina del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, RASA, dell'Asp Ambito 9, nella figura del sottoscritto Direttore dell'Asp Ambito 9 Franco Pesaresi

DECIDE

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente decisione;
- 2) di nominare quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell'Asp Ambito 9, il Direttore dell'Asp Ambito 9 Franco Pesaresi;
- 3) di pubblicare la presente nomina nel sito istituzionale dell'Asp Ambito 9 nella sezione "Altri contenuti" di "Amministrazione Trasparente" secondo le vigenti norme contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE
Dott. Franco Pesaresi

